



CITTÀ
DI ANDRIA



Num. Ord. Del Giorno

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI.

~~IL DIRIGENTE DEL SETTORE~~

Dott. Luigi PANUNZIO

Il Responsabile Settore

Fogli aggiunti n. _____

[Signature]
Visto per presa visione l'Assessore

Settore Risorse Finanziarie

➤ La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

➤ La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. n. 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE ☐ Consiglio Comunale
☐ Giunta Comunale

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____

il _____
il _____
il _____
il _____
il _____

per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal Decreto del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato inizialmente differito al 31 marzo;

DATO ATTO, altresì, che con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, per l'anno 2016, da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016.

RICHIAMATI, pertanto:

- il comma 30, dell'art. 77 *bis* della Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modifiche, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, che così recita "*Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani*";
- nonché, il comma 123 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010, che così recita "*Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani*";
- l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 che prevede:
 - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
 - che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire

aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO, quindi, di dover comunque confermare per il periodo di imposta 2016 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% così come definita, prima con la Deliberazione Consiliare n. 54 del 30 settembre 2014, con Deliberazione di Consiglio n. 30 del 31 agosto 2015, e confermare la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00 in riferimento al reddito ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF, come stabilito all'art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 27.03.2007.

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 3^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____;

Con voti _____ espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare per il periodo d'imposta 2016 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, così come stabilito nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 30.09.2014 e n. 30 del 31.08.2015, richiamate in narrativa;
 2. di confermare per il periodo d'imposta 2016 la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00;
 3. di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2016;
 4. di disporre, a cura del Servizio Risorse Economiche, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
 5. dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
-

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

Discrevole

Il,

9/4/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luigi PANUNZIO
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

Discrevole

Il,

9/4/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luigi PANUNZIO
Il Responsabile di Settore